

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2947 del 21/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) IN VIA BRUSADINO, 10, RICHIESTA DALL'IMPRESA SCG BIOENERGIE S.A.R.L. PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOGAS E UPGRADING A BIOMETANO PRATICA SINADOC 2024-30497 PRATICA SUAP 737/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3078 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

- con Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. dalla Provincia di Parma la Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO S.S. è stata autorizzata alla realizzazione e dalla gestione dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Sorbolo (PR), località Coenzo;
- con Determinazione del Dirigente N. 811/2013 del 12/04/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma (che contiene come allegato la Determinazione Dirigenziale n. 808 / 2013 del 12/04/2013 riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e smi) è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007;
- con nota dell'Amministrazione Provinciale di Parma prot.n.71880 del 15/11/2013 si è preso atto delle modifiche richieste dalla Ditta con nota acquisita al protocollo provinciale prot.n.51681 del 25/07/2013;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4264 del 03/11/2016 (che contiene come allegato la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-4244 del 02/11/2016 riguardante la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e smi) rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e sm.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1557 del 29/03/2019 (che contiene come allegato la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1557 del 29/03/2019 riguardante l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e smi) rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata aggiornata a seguito della conclusione del procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata(PAS) Pratica SUAP N. 56/2019 la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e s m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2970 del 14/06/2021 rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata volturata a seguito di variazione Gestore dell'impianto la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e s m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6435 del 17/12/2021 rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata volturata a seguito di variazione di sede legale e Gestore dell'impianto la Determinazione del Dirigente N. 1530 del 03/05/2007 e s m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa est Parmense in data 30/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/157082 del 30/08/2024. – pratica Sinadoc 2024-30497- Pratica SUAP 737/2024 dal legale rappresentante/amministratore delegato dell'impresa SCG BIOENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA (PIVA 03087040345), con sede legale in comune di Fidenza, via Perlasca 20/G, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di biogas e upgrading a biometano" svolta presso lo stabilimento ubicato in via Brusadino, 10 comune di Sorbolo Mezzani sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, veniva richiesta telematicamente da ARPAE al SUAP la documentazione a completamento con note PG_2024_162836 del 10/09/2024 e PG/2024/191063 del 23/10/2024;
- l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/194491 del 28/10/2024, ammessa con nota ARPAE PG. n. PG/2024/194837 del 28/10/2024 e concessa con atto del SUAP assunto a prot. Arpae n PG/2024/195987 del 29/10/2024; la documentazione veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con

PG/2024/216645 del 29/11/2024, PG/2024/216647 del 29/11/2024 e PG/2024/229183 del 18/12/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori

- con note PG/2024/229879 del 19/12/2024, PG/2025/12931 del 22/01/2025, ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con note acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/231336 del 20/12/2024, PG/2024/231379 del 20/12/2024, PG/2024/234551 del 30/12/2024, PG/2025/17095 del 29/01/2025, PG/2025/17520 del 29/01/2025 e PG/2025/17524 del 29/01/2025 trasmetteva le integrazioni ad ARPAE SAC;
- ARPAE con nota PG/2025/26676 del 11/02/2025 convocava la conferenza dei servizi decisoria "simultanea" ai sensi dell'art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 e il giorno 26/02/2025;
- con PG/2025/47123 del 12/03/2025 ARPAE SAC tramite la trasmissione del verbale di CDS comunicava all'impresa e al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria
- l'impresa ha fornito le integrazioni richieste al SUAP che le ha trasmesse ad Arpae SAC e a tutti gli Enti coinvolti in CDS con nota acquisita con PG/2025/50312 del 17/03/2025;
- la conferenza si concludeva positivamente nella seduta del 26/02/2025 come da verbale trasmesso da Arpae a tutti gli Enti coinvolti con prot. n. PG/2025/47123 del 12/03/2025. dal quale emerge l'acquisizione dei seguenti atti/determinazioni di assenso/dissenso,
 - relazione tecnica di Arpae ST PG/2025/70022 del 14/04/2025 rettificata con prot. n. PG/2025/93095 del 20/05/2025, in merito alle emissioni in atmosfera
 - il Nulla Osta del Comune di Sorbolo Mezzani in merito alla Matrice Rumore acquisito a protocollo Arpae PG/2025/17524 del 29/01/2024, comprensivo del parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST, successivamente confermato con prot. n. PG/2025/63542 del 03/04/2025, depositati agli atti;
 - ; il parere favorevole dal punto di vista edilizio e urbanistico del Comune di Sorbolo Mezzani acquisito a protocollo Arpae PG/2025/66976 del 08/04/2025;
 - parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2025/74261 del 18/04/2025, depositato agli atti;
- il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice scarichi idrici:

- la ditta in CDS ha confermato che *“i reflui della ditta vadano in testa all'impianto e quindi non ci siano scarichi”*;
- Arpae St nel proprio parere dichiara che *“l'upgrade in progetto non implica la presenza di reflui di tipo industriali; tuttavia le acque meteoriche saranno gestite nella seguente modalità:*
 - *vasca di prima pioggia, costituita da grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, le cui acque verranno poi inoltrate in testa all'impianto ovvero ricirkolate nel processo di fermentazione;*
- *le acque di seconda pioggia sono indirizzate ad un bacino di laminazione, consentendo l'invarianza idraulica, e, saranno riutilizzate per gli usi d'impianto (bagnature, irrigazione aree verdi, ecc.), oppure, a seguito di disoleatura, al canale di scolo limitrofo all'impianto.”*

In merito alla matrice agronomica la Ditta in CDS conferma che *“il digestato liquido dopo lo stoccaggio in lagoni viene ceduto a terzi per il successivo spandimento così come avviene per il digestato palabile”*:

si specifica che Il Comune in data 16/01/2025 ha rilasciato il provvedimento Pas n. 32 del 16/01/2025 per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano per un progetto che *“si trova sul sedime di un impianto di biogas autorizzato dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e s.m. con Autorizzazione unica n. 1530 del 03/05/2007 e successivamente modificato (...)”*;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa SCG BIOENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (PIVA 03087040345), per l'esercizio dell'attività di Produzione di biogas e upgrading a biometano da realizzare in via Brusadino, 10 comune di Sorbolo Mezzani, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SCG BIOENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA (PIVA 03087040345) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in via Brusadino, 10 comune di Sorbolo Mezzani, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	- Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato E Rumore

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **di TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sorbolo Mezzani e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
10. **DI INFORMARE** che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti																				
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-30497																				
	SCG BIOENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA in via Brusadino, 10 comune di Sorbolo Mezzani																				
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"																				
PARTE DESCRITTIVA L'istanza in oggetto riguarda il progetto di riconversione dell'impianto di biogas esistente, autorizzato con Det. Dir. 1530 del 03/05/2007 e s.m.i., in impianto di biometano con una capacità produttiva di 400 Sm³/h, destinazione "altri usi" e con immissione in rete con obbligo di connessione di terzi. Il biometano prodotto in impianto deriverà dalla purificazione del biogas ottenuto dal processo di digestione anaerobica di biomasse vegetali, reflui zootecnici, sottoprodotti agro-industriali nella disponibilità dell'azienda proponente. Si autorizza la seguente ricetta di alimentazione dell'impianto: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto alimentato</th><th>t/anno</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Insilato di mais</td><td>14.000</td></tr> <tr> <td>Insilato triticale</td><td>5.250</td></tr> <tr> <td>Insilato di sorgo</td><td>5.250</td></tr> <tr> <td>Pollina broiler</td><td>1.095</td></tr> <tr> <td>Liquame bovino</td><td>29.000</td></tr> <tr> <td>Letame bovino</td><td>11.000</td></tr> <tr> <td>Oleina</td><td>365</td></tr> <tr> <td>Vinacce</td><td>1.095</td></tr> <tr> <td>Buccette di pomodoro</td><td>1.095</td></tr> </tbody> </table>		Prodotto alimentato	t/anno	Insilato di mais	14.000	Insilato triticale	5.250	Insilato di sorgo	5.250	Pollina broiler	1.095	Liquame bovino	29.000	Letame bovino	11.000	Oleina	365	Vinacce	1.095	Buccette di pomodoro	1.095
Prodotto alimentato	t/anno																				
Insilato di mais	14.000																				
Insilato triticale	5.250																				
Insilato di sorgo	5.250																				
Pollina broiler	1.095																				
Liquame bovino	29.000																				
Letame bovino	11.000																				
Oleina	365																				
Vinacce	1.095																				
Buccette di pomodoro	1.095																				

Spezzato di mais + farinaccio platto	1.095
totale	69.245
totale giornaliero	189,7

Per quanto riguarda lo stoccaggio delle materie prime in ingresso:

- la biomassa palabile, costituita da biomassa agricola (insilati), continuerà ad essere stoccata all'interno delle N.2 trincee di stoccaggio esistenti, con copertura in pvc;
- i sottoprodotti con SS>60% in ingresso all'impianto continueranno ad essere stoccati nella trincea esistente, in attesa del caricamento il prevasca o in tramoggia, mentre i sottoprodotti liquidi pompabili verranno conferiti direttamente nelle prevasche di carico;
- la pollina verrà stoccata in una nuova trincea con copertura metallica;
- l'oleina sarà stoccata all'interno di silos.

I mezzi che conferiranno i sottoprodotti di origine animale verranno sottoposti a disinfezione attraverso l'utilizzo di un arco di lavaggio. Le acque risultanti dalle operazioni di lavaggio verranno convogliate nell'apposita canaletta e mandate in testa all'impianto. La soluzione disinfettante impiegata sarà perossido, ipoclorito di sodio al 2% di cloro attivo o acido acetico.

Il digestato prodotto tal quale sarà convogliato in una vasca a tenuta per il recupero del biogas residuo, avente capacità per almeno 30 giorni; successivamente, il digestato tal quale sarà inviato alla separazione solido/liquido e, da lì, stoccato nella vasca coperta, previo trattamento di evaporazione e nella trincea dedicata.

Il digestato liquido separato viene convogliato nell'apposito lagone per il digestato liquido esistente dalla volumetria di 20.000,00 m³ ubicato ad Est rispetto all'impianto.

l'attività industriale prevede **“PRODUZIONE DI BIOGAS E UPGRADING A BIOMETANO”**;

la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;

è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);

è stato dichiarato riconversione dell'impianto di biogas esistente, in impianto di biometano con una capacità produttiva di 400 Sm³/h, destinazione” altri usi” e con immissione in rete con obbligo di connessione di terzi.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E03: - “Upgrading biometano off-gas”.

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	321	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h

Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza	12 m	
Composizione %		
Periodicità controllo	semestrale	
La norma vigente non prevede limiti di emissione per l'upgrading. Il Gestore procederà con analisi di controllo e i risultati saranno mantenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.		

EMISSIONE E02: torcia di emergenza

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

EMISSIONE E4-E5: Valvola di sovrappressione fermentatore 1-2

EMISSIONE E6-E7-E8-E9 Valvola di sovrappressione vasca di stoccaggio tal quale n. 1-2-3-4.

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

EMISSIONE E01: cogeneratore 1,215 MW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	305	giorni
Polveri	4	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale*	40	mg/Nm ³

(COT)		
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. * escluso metano ** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E1 (cogeneratore in assetto BIOGAS) si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Sorbolo Mezzani della data di fine lavori secondo quanto specificato nella Pas n. 32 del 16/01/2025;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto ;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti

l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **E' facoltà della ditta richiedere una proroga.**
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E3 debbono avere una periodicità semestrale, mentre E1 annuale.
- per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in merito alle emissioni in atmosfera si fa presente alla Ditta che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.183/2017, la Ditta dovrà fornire, **entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento finale del Suap**, la documentazione prevista dall'allegato 1, parte IV-bis, alla parte Quinta del D. Lgs n. 152/06 e smi.

In occasione della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere previsto:

- un monitoraggio delle emissioni odorigene attraverso una misura olfattometrica delle fasi a maggior impatto, come per esempio lo stoccaggio delle biomasse solide, la fase di alimentazione della pre-vasca per le biomasse liquide, le tramogge di carico, la fase di separazione del digestato, lo stoccaggio del digestato solido, gli sfiati dei serbatoi del digestato chiarificato, la

vasca di raccolta del digestato grezzo ecc.

- uno studio delle ricadute utilizzando idonea modellistica, dalla cui valutazione potrebbe emergere la necessità di un piano di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene.
- una relazione finale in cui riportare gli interventi che rendono necessari per l'adeguamento o, in caso contrario, una descrizione degli accorgimenti tecnico/impiantistici e gestionali utilizzati nell'impianto per il contenimento delle emissioni odorigene.

AUSL nel proprio parere prescrive di eseguire e comunicare i monitoraggi sulle emissioni odorigene in condizione di stress dell'impianto in seguito alla messa in regime dell'attività.

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime
- stoccaggio del digestato solido
- stoccaggio del digestato liquido
- vasca di premiscelazione
- transito mezzi

In relazione alle emissioni diffuse:

- Relativamente alla formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la ditta adotta i seguenti accorgimenti:
- stoccaggi delle materie prime: copertura dei cumuli di materia prima con idoneo telo; viene lasciato scoperto solo il fronte di avanzamento;
- stoccaggio della parte liquida e della parte solida del digestato: il digestato prodotto proviene da digestione primaria in due digestori a cui segue una digestione secondaria in digestore coperto; durante la digestione secondaria la fonte di odori viene abbattuta;
- vasca di pretrattamento (premiscelazione): Trattasi di vasche, a pianta circolare, dotate in copertura di accumulatore pressostatico, costituito da doppia membrana in poliestere con supporto pneumatico, fissata alla parte superiore di ciascuna vasca;
- transito mezzi: le emissioni polverose derivanti dal transito dei mezzi lungo il tratto di strada di accesso prossimo all'impianto, sono abbattute tramite la predisposizione e l'utilizzo di alcuni getti di nebulizzazione dell'acqua da utilizzare nella stagione secca. La ditta ha inoltre modificato la viabilità interna dei mezzi al fine di ridurre eventuali problematiche dovute al passaggio dei mezzi pesanti;
- separazione fisica di ciascuna tipologia di sottoprodotto stoccato;
- movimentazione con pale per evitare perdite lungo il percorso;
- stoccaggio per breve durata dei prodotti in arrivo all'impianto.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- ai sensi della DGR 1495/11 per la frazione palabile del digestato è obbligatoria la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali ed inoltre lo stoccaggio dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati. Tutte le materia prime stoccate in cumulo devono essere coperte con idonea telonatura. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto con tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere di breve durata (non oltre 72 ore) onde prevenire fenomeni di anaerobiosi;
- ai sensi della DGR 1495/11 la ditta deve attuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene a seguito della variazione della dieta. Il monitoraggio deve essere condotto secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si devono effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale la ditta dovrà trasmettere tali dati all'autorità competente;
- le emissioni convogliate dovranno rispettare i limiti di emissione riportati nell'apposito capitolo;
- dev'essere effettuato un controllo con frequenza almeno annuale delle emissioni del cogeneratore ed il Gestore dell'impianto dovrà mantenere la relativa documentazione a disposizione dell'Organo di controllo;
- devono essere annotati almeno annualmente su apposito registro tenuto a disposizione delle Autorità di controllo le seguenti informazioni relative alle emissioni in atmosfera;
- data, l'orario e risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento nel corso dei prelievi alle emissioni (le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni);
- la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;
- per l'intero impianto devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
- devono essere rispettate le ulteriori pertinenti misure gestionali indicate ai punti 3.2 e 4 specificati nella D.G.R. 1495/2011 del 24/10/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti biogas";
- dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biogas prodotto e di energia elettrica prodotta, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);
- gli impianti di trattamento /raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;

- la tampa interrata per il contenimento dei liquami domestici dev'essere a doppia parete;
- lo smaltimento dei reflui deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia di rifiuti;
- presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;
- i rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- lo spandimento del digestato liquido e solido dovrà avvenire sui terreni in uso all'azienda agricola finalizzati alla coltivazione del mais utilizzato come materia prima per la digestione anaerobica, come indicato nella documentazione in possesso del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

● Generale	
Ragione sociale:	SCG BIOENERGIE Soc. Agr. a R.L
Partita IVA/Codice fiscale:	03087040345
Sede legale:	Via Perlasca n.20/G Comune di Fidenza
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via S.da Brusadino 10 Coenzo, Comune di Sorbolo Mezzani (PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.):	PRODUZIONE DI BIOGAS E UPGRADING A BIOMETANO
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	biomasse utilizzate [t/anno]
Indicatore 2:	biometano prodotto [m3/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	305
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	41
Ossidi di azoto (NO _x):	1525
Monossido di carbonio (CO):	1932
Biossido di carbonio (CO ₂):	2196127
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	406
Ossidi di zolfo (SO _x):	610
Cloro e composti inorganici :	20

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la	UNI EN 15259:2008

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
scelta dei punti di misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl), Cloro e suoi composti inorganici, espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n.

152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

.....

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

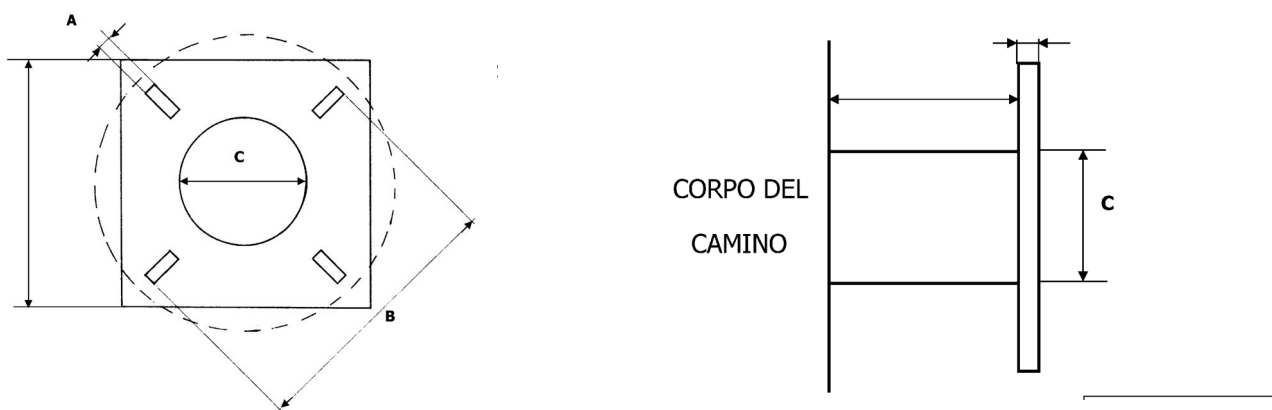
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti si tratta di riconversione di impianto esistente ed attualmente attivo per la produzione di biogas in impianto per la produzione di biometano
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-30497
	SCG BIOENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA in via Brusadino, 10 comune di Sorbolo Mezzani
	Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento) l'area dell'impianto è inserita nella classe III (Aree di tipo misto) secondo la classificazione del DPCM 14/11/1997	
PRESCRIZIONI (del Comune)	prescrizioni del Comune rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: 1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; 2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; 3. deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.